

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 22 gennaio 2021, tendente a conoscere preventivamente se sussistono delle incompatibilità nella difesa dell'ex amministratrice di un supercondominio; in particolare, l'ex amministratrice è stata sostituita da un nuovo amministratore la cui delibera di nomina è stata impugnata da un condomino che ne ha richiesto la sospensione. L'amministratrice uscente ha richiesto all'Avv. (omissis) di difenderla nel ricorso ex art. 700 c.p.c. introdotto dal Supercondominio nei suoi confronti, in persona del nuovo amministratore, per la richiesta del passaggio delle consegne. A tal proposito l'Avv. (omissis) ha rivolto il presente parere al fine di sapere potesse o meno assistere l'ex amministratrice contro il supercondominio che, in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è assistito dalla stessa Avv. (omissis).

Il Consiglio

- udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici, oggi assente

Osserva

Sono plurime le norme del codice deontologico che possono investire il parere in esame, tra cui si possono ricordare i più generici doveri sanciti dagli artt. 6, 9 e 10 del Codice Deontologico Forense che riguardano l'incompatibilità, la probità, dignità, fedeltà ed indipendenza dell'avvocato.

Maggiore attenzione merita l'art. 24 del Codice Deontologico Forense rubricato "Conflitto di Interessi", la cui lettura fa trasparire, da subito, come l'obbligo dell'avvocato di astenersi dal prestare attività professionale non sussista unicamente quando questa determini un reale conflitto di interessi ma anche quando possa sussistere il rischio potenziale di determinarlo. Sebbene la disposizione in esame non possa prevedere tutte le ipotesi di conflitto, il suo contenuto deve essere inteso nel suo senso più ampio, imponendo all'avvocato di valutare, in un'ottica generale, quando la difesa dell'uno possa pregiudicare l'altra e/o possa condizionare il corretto svolgimento del mandato ricevuto.

Il Consiglio Nazionale Forense in più occasioni ha ricordato come la stessa Suprema Corte si sia allineata all'interpretazione più rigorosa espressa dal Consiglio Nazionale, secondo cui le questioni deontologiche sul conflitto di interessi mirano ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e quindi, "perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con altra parte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno" (ex multis, Consiglio Nazionale Forense 29 luglio 2016, n. 265 e Cass.4 novembre 2011, n. 22882).

La Suprema Corte è giunta finanche a parlare di conflitto di interessi virtuale, ritenendo che possa essere non solo attuale al momento del conferimento dell'incarico ma anche virtuale "nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente tra le parti" (sent. nn. 21806/2015 e 8842/2004).

Da ultimo sempre il Consiglio Nazionale Forense (16 luglio 2019 n.60) ha previsto che ai fini del rispetto dell'art. 24 deve essere chiara la "terzietà" dell'Avvocato a tutela della sua imparzialità ed indipendenza e, pertanto, occorre aver riguardo a tutte le peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e del successivo incarico.

Non si può, poi, non richiamare l'attenzione all'art. 28 C.D.F. ("Riserbo e segreto professionale") e, soprattutto, all'art. 68 C.D.F. ("Incarichi contro una parte già assistita") che pone anche dei limiti temporali, prevedendo la possibilità di assumere l'incarico contro una parte già assistita solo se il rapporto professionale sia cessato da almeno due anni e, comunque, il mandato "sia estraneo" "rispetto a quello espletato in precedenza"; tale ultima previsione, riportata nel secondo canone dell'articolo 68, ha spinto il C.N.F. (pronuncia del 16 aprile 2014, n. 52) a precisare come un tale divieto rappresenti una circostanza ulteriore rispetto al limite temporale, al punto che l'orientamento giurisprudenziale individua l'elemento costitutivo della fattispecie disciplinare nella mera sussistenza di interessi confliggenti tra i clienti, essendo irrilevante accertare se, nell'assolvimento del nuovo incarico, si siano utilizzate o meno notizie acquisite nell'espletamento dell'incarico svolto a favore dell'altro cliente, costituendo tale evenienza un fatto autonomamente rilevante sul piano disciplinare, ma ulteriore e

distinto da quello del divieto in sé di assumere incarichi contro una parte assistita nel biennio (CNF 16.10.2018 n. 123).

È appena il caso di puntualizzare (ma solo per completezza) come il divieto di assumere l'incarico nei confronti della parte già assistita, "prescinda dalla natura (giudiziale o stragiudiziale) dell'attività prestata a favore di quest'ultima, avendo il CNF più volte avuto modo di ribadire che la norma di cui all'art.68 CDF "non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza" (CNF, 16 aprile 2014, n. 43 o 63), cosicché è sufficiente a integrare il divieto anche il fatto che la pregressa attività abbia avuto consistenza di mera attività stragiudiziale e non anche giudiziale (in senso adesivo, sul punto, ex plurimis: CNF , 14 aprile 2016, n. 78)" (C.N.F. n. 123/2018).

In conclusione, il complesso delle norme sopra enunciate tende a garantire che il mandato venga assolto in assoluta autonomia ed indipendenza da ogni vincolo e, contemporaneamente, ad assicurare che il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato, unitamente al vincolo di segretezza, non venga mai compromesso o messo in dubbio da altri incarichi professionali.

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

Parole/frasi chiave: artt. **24, 28 e 68 CDF**: mandato contro parte già assistita - conflitto di interessi